



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO TUTELA AMBIENTALE

Ordinanza n. 111 del 20/08/2025

Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI, IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)..

IL SINDACO

Vista l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025";

Vista la nota di ATS INSUBRIA, pervenuta in data 14 aprile 2025, con Prot. Gen. n. 8125 ad oggetto "Prevenzione e misure di lotta per il contenimento delle Arbovirosi", e la documentazione ad essa allegata, consistente in "Schema tipo di ordinanza" ed opuscolo "Cosa puoi fare per difenderti dalle zanzare", con la quale la Direzione Sanitaria del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - SC Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali, One Health - SS One Health e Flussi Informativi - ha trasmesso le indicazioni operative preordinate alla programmazione di interventi per il contenimento delle infestazioni da zanzare ed altri insetti nocivi e/o molesti, causa di disagi e pericolo per la popolazione, invitando contestualmente ad adottare specifici provvedimenti ordinativi;

Viste le indicazioni contenute nel "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025" allo scopo di adottare misure di prevenzione di malattie trasmesse da vettori, quali zanzare, e di limitare la diffusione di malattie virali di origine tropicale attraverso l'integrazione dei sistemi di contenimento nei diversi ambiti entomologico, veterinario e umano;

Preso atto di quanto proposto dal citato Dipartimento circa le misure efficaci di disinfestazione per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori e, in particolare, della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

Considerato che nella nota sopra richiamata si evidenzia come l'intervento principale per la prevenzione di malattie acute virali di origine tropicale, quali Chikungunya, Dengue, Zika e West Nile, consista nella massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, conseguibile con un approccio integrato, che preveda la ricerca e la rimozione dei focolai larvali mediante bonifica ambientale o adeguati trattamenti larvicidi, l'impiego di prodotti adalticidi in situazioni emergenziali;

Atteso che, per contrastare il fenomeno della presenza delle zanzare tigre, in occasione di casi sospetti od accertati di Chikungunya o focolai di malattie trasmesse da insetti vettori o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, la suddetta nota richiede che il Comune si impegni ad effettuare trattamenti adalticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali nelle aree di proprietà comunale, provvedendo, se del caso, ad ingiungere a destinatari specificatamente individuati l'effettuazione di detti trattamenti per il tramite di separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti;

Preso atto dell'assenza di un'adeguata disciplina atta ad affrontare il suddetto fenomeno con mezzi tipici ed ordinari, nonché della necessità di disporre di misure straordinarie rivolte alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati e, in particolare, alle imprese e ai responsabili di aree particolarmente critiche (quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi etc.) e ad ogni altra attività produttiva che possa dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Rilevata, quindi, in ottemperanza a quanto raccomandato dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS INSUBRIA, la necessità di salvaguardare l'ambiente, l'igiene e, soprattutto, la salute pubblica da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione in parola e, pertanto, di attivare misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione delle zanzare, comprese quindi le aree private;

Ritenuto, pertanto, di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori con apposita ordinanza adottata ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la quale recepisca le prescrizioni indicate da ATS con la nota sopra citata;

Ritenuto, altresì, di non stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto con scostamenti termici dalla norma, riservandosi, comunque, di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di successivi fenomeni climatici più favorevoli rispetto alla norma stessa;

Rilevata, infine, la necessità di procedere all'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento mediante forme di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) competente per territorio, volte ad informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;

Visto l'art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Vista la proposta di ordinanza redatta dal responsabile del procedimento Arch. Massimiliano Filipozzi, e ritenuto, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della Legge 241 del 1990, di non discostarsi da detta proposta;

Per propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

l) ai gestori, ai responsabili o a chiunque abbia l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, istituti scolastici e/o di residenze sanitarie per anziani ecc.):

- di evitare, negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, l'abbandono definitivo o temporaneo di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, avendo, contestualmente, cura di eliminare ogni raccolta d'acqua stagnante, anche temporanea;
- di procedere, qualora si tratti di contenitori non abbandonati ma sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione, così da impedire accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o, in alternativa, allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; *non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione*;
- di trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto utilizzato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento dovrà essere praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che dovrà essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
- di tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, avendo, altresì, cura di sistemare detti spazi in maniera tale da impedire il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- di provvedere al taglio periodico dell'erba nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, nonché nelle aree incolte o improduttive viciniori;

II) ai soggetti pubblici e ai privati gestori, ai responsabili o a chiunque abbia l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse:

- di mantenere dette aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti;

III) a tutti i conduttori di orti e vivai:

- di eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- di sistemare tutti i contenitori e gli altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- di chiudere gli eventuali serbatoi d'acqua appropriatamente e stabilmente mediante coperchi.

IV) ai proprietari e ai responsabili o ai soggetti che, comunque, abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e di stoccaggio di materiali di recupero:

- di adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali, ad esempio, lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso, così da impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure, in alternativa, lo svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- di assicurare, quanto ai materiali stoccati all'aperto per cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

V) ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale:

- di stoccare i copertoni al coperto o in containers dotati di coperchio, dopo averli svuotati da eventuali raccolte d'acqua interne, o di proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi, qualora siano depositati in luogo aperto;

- di svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

VI) ai responsabili dei cantieri:

- di evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, essi dovranno essere dotati di copertura ermetica, oppure svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- di sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- di provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

VII) all'interno dei cimiteri:

- qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori dovranno essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

DISPONE

- che la presente ordinanza abbia validità **dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e ciò sino all'emanazione di altro successivo provvedimento più favorevole;**
- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, la Polizia Locale e ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria all'uopo abilitato dalle disposizioni vigenti.

PREAVVERTE

che, in caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, sarà applicata la sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, così come prevista dall'art. 7 bis, comma 1bis, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali), salvo l'eventuale esercizio dell'azione penale di cui all'art. 650 del Codice Penale.

INFORMA

- che, in presenza di casi sospetti o accertati di Chikungunya/Dengue, focolai di malattie trasmesse da insetti vettori o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree limitrofe a siti sensibili quali scuole, ospedali, residenze sanitarie per anziani o simili, il Comune, d'intesa con ATS (salvo per i casi nei quali interviene direttamente l'ATS stessa) si impegna ad effettuare direttamente opportuni trattamenti a norma di legge, procedendo, se del caso, ad ingiungere a destinatari specificatamente individuati l'effettuazione diretta degli interventi necessari per il tramite di separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti;

- che responsabile del procedimento relativo all'emanazione del presente provvedimento è il responsabile del Servizio Tutela Ambientale, Arch. Massimiliano Filipozzi (tutelambientale@comune.malnate.va.it); l'unità organizzativa interessata è l'Attività Tutela Ambientale, facente parte dell'Area "Pianificazione del Territorio", con sede in via Matteotti n. 1 a Malnate.

DISPONE ALTRESI'

- che venga data ampia diffusione della presente ordinanza mediante il sito internet comunale e/o gli spazi riservati alle affissioni;

- che copia del presente provvedimento venga trasmesso:
 - al Corpo di Polizia Locale, per le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto;
 - alla Segreteria Generale, per gli adempimenti di competenza in relazione alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per l'intero periodo di validità;
 - all'Ufficio Comunicazione e all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, per la massima diffusione del presente atto alla cittadinanza;
 - all'A.T.S. Insubria – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, per conoscenza;
 - alla Prefettura di Varese, per conoscenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio.

Responsabile del procedimento: Arch. Massimiliano Filipozzi
Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria: Servizio Tutela Ambientale
Tel. 0332 275.239 – 275.225 Email: tutela.ambientale@comune.malnate.va.it

**Sottoscritto dal Sindaco
(CANNITO NADIA)
con firma digitale**